

Comitato Regionale Lombardia L.N.D.
Stagione Sportiva 2025/2026
Regolamento Premio Valorizzazione Giovani Eccellenza/Promozione



Progetto Valorizzazione Giovani Calciatori - Campionati Regionali - Categorie Eccellenza e Promozione maschile – S.S. 2025/2026	3
Regolamento.....	3
Art. 1. Premesse e obiettivi	3
Art. 2. Utilizzo di “giovani calciatori”	3
Art. 3. Premi	3
Art. 4. Gare utili ai fini della formazione della graduatoria	4
Art. 5. Rinuncia a gare / Esclusione di una squadra.....	4
Art. 6 “Giovani calciatori” il cui impiego rileva ai fini della formazione della graduatoria	4
Art. 7. Redazione della classifica.....	4
Art. 8 Penalizzazioni sulla graduatoria finale	4
Art. 9 <i>Bonus</i> sulla graduatoria finale per attività di Settore Giovanile e Scolastico ...	5
Art. 10 Esclusione per mancata partecipazione ad Attività Giovanile L.N.D.	5
Art. 11. Esclusione per retrocessione/esclusione/ritiro	5
Art. 12. Esclusione per illecito sportivo	5
Art. 13. Subentro in graduatoria nei casi di esclusione	5

Progetto Valorizzazione Giovani Calciatori - Campionati Regionali - Categorie Eccellenza e Promozione maschile – S.S. 2025/2026

Regolamento

Art. 1. Premesse e obiettivi

Il presente progetto è finalizzato a premiare le Società partecipanti ai Campionati Regionali maschili di Eccellenza e di Promozione che, nel corso della stagione sportiva 2025/2026, avranno incentivato in misura maggiore l'impiego di giovani calciatori all'interno dei propri organici tecnici nelle gare ufficiali dei suddetti Campionati.

Art. 2. Utilizzo di “giovani calciatori”

2.1 Potranno concorrere al premio le Società che, nell'ambito del proprio girone di competenza (Eccellenza o Promozione), avranno impiegato il maggior numero di giovani calciatori in aggiunta rispetto a quelli il cui impiego è obbligatorio ai sensi della normativa vigente emanata dal Comitato Regionale Lombardia L.N.D..

2.2 Per “giovani calciatori” il cui impiego risulterà utile ai fini della formazione della graduatoria del premio si intendono solo ed esclusivamente i calciatori nati dal 1° gennaio 2006 in poi impiegati in aggiunta rispetto agli obblighi minimi previsti e, dunque, con esclusione dal conteggio dei calciatori nati antecedentemente al 1° gennaio 2006.

2.3 Come indicato nel Regolamento dei Campionati S.S. 2025/2026 delle categorie interessate pubblicati a C.U. 17 C.R. Lombardia del 02.09.2025, il Comitato Regionale Lombardia ha stabilito, quali obblighi minimi di impiego dei “giovani calciatori” nelle gare dei Campionati di Eccellenza e di Promozione:

- 1 calciatore nato dal 01.01.2005 in poi
- 1 calciatore nato dal 01.01.2006 in poi

Art. 3. Premi

3.1 Saranno riconosciuti i sottoindicati importi alle Società prime, seconde, terze e quarte classificate nelle graduatorie in ognuno dei rispettivi gironi dei Campionati di Eccellenza e di Promozione:

- | | |
|-------------------------------|--|
| - 1 ^a classificata | € 6000,00 (Euro seimila/00) |
| - 2 ^a classificata | € 4500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) |
| - 3 ^a classificata | € 3000,00 (Euro tremila/00) |
| - 4 ^a classificata | € 1500,00 (Euro millecinquecento/00) |
| - 5 ^a classificata | € 500,00 (Euro cinquecento/00) |

3.2 Il premio sarà riconosciuto alle società aventi diritto sulla base delle graduatorie finali dei rispettivi gironi dei Campionati di Eccellenza e Promozione, e sarà corrisposto entro il 30 settembre 2026, a condizione che:

- la società risulti regolarmente iscritta e inserita nell'organico del Campionato di competenza per la stagione 2026/2027 (Eccellenza o Promozione);
- oppure, in caso di promozione, sia regolarmente iscritta e inserita nel Campionato di categoria superiore per la stagione 2026/2027.

3.3 Nel caso in cui la società avente diritto al premio abbia effettuato una scissione ratificata dalla F.I.G.C. per la stagione 2026/2027, il premio sarà assegnato alla società che proseguirà l'attività di calcio a 11 maschile e per la quale è stato maturato il diritto al premio.

3.4 In caso di parità di punteggio, il premio sarà assegnato alla società meglio classificata nella Coppa Disciplina del rispettivo girone, considerando l'intera Regular Season (andata e ritorno), sulla base delle classifiche pubblicate dai Comitati Regionali al termine della stagione 2025/2026.

Art. 4. Gare utili ai fini della formazione della graduatoria

4.1 Ai fini del computo della classifica generale saranno considerate esclusivamente le gare ufficiali del Campionato, a partire dalla 1ª giornata del girone di andata, con esclusione delle ultime tre giornate della *Regular Season*.

4.2 Non saranno prese in considerazione eventuali gare di spareggio, di *Play-Off* e/o *Play-Out*.

Art. 5. Rinuncia a gare / Esclusione di una squadra

5.1 In caso di rinuncia a gara di una squadra nel corso del Campionato, i punteggi ottenuti contro la stessa saranno esclusi dalla formazione della graduatoria.

5.2 In caso di esclusione di una squadra nel corso del Campionato, i punteggi ottenuti da tutte le squadre che hanno già disputato gara con la stessa saranno esclusi dalla formazione della graduatoria.

Art. 6 “Giovani calciatori” il cui impiego rileva ai fini della formazione della graduatoria

6.1 Premesso quanto indicato all’art. n. 2 del presente Regolamento (*Utilizzo di “giovani calciatori”*) che si intende qui richiamato e ritrascritto, ai fini della formazione della graduatoria sarà tenuto conto di quanto segue.

6.2 Saranno conteggiati solo ed esclusivamente:

- a) i “giovani calciatori” rientranti nelle annualità previste a condizione che:
 - siano stati impiegati dall’inizio della gara, inclusi i minuti di recupero;
 - oppure, siano stati impiegati per l’intera durata del 2° tempo, inclusi i minuti di recupero.
- b) i calciatori tesserati a titolo definitivo per Società appartenente alla L.N.D.
- c) i calciatori tesserati a titolo temporaneo da Società appartenenti alla L.N.D.

6.3 Saranno esclusi dal conteggio i calciatori tesserati a titolo temporaneo da società professionistiche.

6.4 Saranno esclusi dal conteggio i calciatori che siano stati espulsi nel corso della gara.

Art. 7. Redazione della classifica

7.1 La classifica sarà redatta nel rispetto dei criteri sopra indicati, attribuendo a ciascuna Società i seguenti punteggi (non cumulabili tra loro):

- **1 punto** per ogni gara in cui il calciatore è impiegato per almeno 30 minuti dall’inizio;
- **3 punti** per ogni gara in cui il calciatore è impiegato per l’intera durata del primo tempo, inclusi i minuti di recupero;
- **3 punti** per ogni gara in cui il calciatore è impiegato per l’intera durata del secondo tempo, inclusi i minuti di recupero;
- **4 punti** per ogni gara in cui il calciatore è impiegato per almeno 60 minuti dall’inizio della gara, inclusi i minuti di recupero del primo tempo;
- **6 punti** per ogni gara in cui il calciatore è impiegato per l’intera durata della gara, inclusi i minuti di recupero di entrambi i tempi.

7.2 In caso di interruzione delle gare per motivi che non comportano sanzioni disciplinari, ai fini del conteggio dell’impiego dei “giovani” saranno considerate le gare di recupero o la prosecuzione dei minuti non disputati, secondo quanto previsto dall’art. 33, comma 4, del Regolamento della LND.

Art. 8 Penalizzazioni sulla graduatoria finale

8.1 Alle Società che rinuncino, per qualsiasi motivo, a disputare gare ufficiali o a proseguirle se già iniziate nei Campionati di Eccellenza, Promozione o Juniores Under 19 maschile di calcio a 11 saranno addebitati in graduatoria 6 punti di penalizzazione.

8.2 Alle Società che si rendano responsabili di tesseramento o impiego irregolare di propri calciatori, accertato dagli Organi di Giustizia Sportiva, sarà addebitato in graduatoria 1 punto di penalizzazione per ogni irregolarità rilevata.

Art. 9 Bonus sulla graduatoria finale per attività di Settore Giovanile e Scolastico

9.1 Alle Società che, oltre a partecipare al Campionato Juniores Under 19 maschile di calcio a 11 (o in alternativa al Campionato Under 18), svolgano nella stagione sportiva 2025/2026 attività di Settore Giovanile anche nelle categorie Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 maschili (calcio a 11, regionale o provinciale), sarà riconosciuto un *bonus* del **20%** in più sul punteggio totale ottenuto.

9.2 Per "attività di Settore Giovanile" di cui al paragrafo precedente si intende quella svolta con calciatori tesserati con la medesima matricola F.I.G.C. della prima squadra, con espressa esclusione pertanto di svolgimento dell'attività con società "gemellate" o per il tramite di collaborazioni sportive, siano esse dilettantistiche o professionistiche, italiane o estere.

Art. 10 Esclusione per mancata partecipazione ad Attività Giovanile L.N.D.

10.1 Sono escluse dalla graduatoria finale le Società che non partecipino al Campionato Juniores Under 19 maschile organizzato, a livello regionale o provinciale, dal Comitato Regionale o proprie Delegazioni.

10.2 In caso di mancata partecipazione al Campionato Juniores Under 19, la partecipazione al Campionato Under 18 permetterà alla Società interessata di mantenere il diritto alla graduatoria.

10.3 Nel caso di cui al paragrafo 10.1, in caso di ritiro o esclusione dal Campionato di competenza della squadra Juniores Under 19 determinerà l'automatica esclusione della Società dalla graduatoria del premio giovani qui regolamentato, fatto salvo il caso in cui rientri nell'ipotesi di cui al par. 10.2.

10.4 Nel caso di cui al paragrafo 10.2, in caso di ritiro o esclusione dal Campionato di competenza della squadra Under 18 verrà a determinarsi l'automatica esclusione della Società dalla graduatoria del premio giovani qui regolamentato.

Art. 11. Esclusione per retrocessione/esclusione/ritiro

11.1 Sono escluse dalla graduatoria finale le Società che retrocedano, al termine del Campionato 2025/2026, rispettivamente, da Eccellenza a Promozione o da Promozione a Prima Categoria.

11.2 Sono escluse dalla graduatoria finale le Società che rinuncino, o siano escluse per qualsiasi motivo, alla partecipazione al Campionato di Eccellenza o Promozione di propria competenza nel corso della Stagione Sportiva 2025/2026.

Art. 12. Esclusione per illecito sportivo

Sono escluse dalla graduatoria finale le Società che nel corso della Stagione Sportiva 2025/2026 si rendano responsabili di illecito sportivo.

Art. 13. Subentro in graduatoria nei casi di esclusione

Nei casi di cui agli art. 10, 11 e 12 del presente Regolamento, qualora una o più società escluse si fossero classificate nelle posizioni utili all'ottenimento del premio, il diritto verrà riconosciuto alla società immediatamente successiva in classifica, purché conforme ai requisiti del presente regolamento.